



Allegato A

CITTÀ DI ALESSANDRIA

DIREZIONE AFFARI GENERALI POLITICHE EDUCATIVE CULTURALI E SOCIALI

**REGOLAMENTO
DELLE
SCUOLE COMUNALI
DELL'INFANZIA
PARITARIE**

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 92 del 30.09.2016

INDICE

Titolo I – Disposizioni generali

- Art. 1 - L'identità delle scuole dell'infanzia e dei diritti dei bambini e delle bambine pag. 3
Art. 2 - Il Sistema Formativo Integrato pag. 4
Art. 3 - Gli indirizzi di programmazione pag. 4

Titolo II – Principi organizzativi

- Art. 4 - I destinatari pag. 4
Art. 5 - Le iscrizioni pag. 4
Art. 6 - I criteri di ammissione e le graduatorie pag. 5
Art. 7 - La pubblicazione delle graduatorie e le liste di attesa pag. 6
Art. 8 - L'assegnazione dei posti e l'accettazione pag. 7
Art. 9 - Le assenze e la conservazione del posto pag. 7
Art. 10 - Il calendario scolastico e l'orario pag. 7
Art. 11 - Il pasto pag. 7
Art. 12 - La contribuzione delle famiglie ai costi dei servizi educativi pag. 8

Titolo III – Organi Collegiali e di Partecipazione

- Art. 13 - Il Comitato di Gestione pag. 8
Art. 14 - Il Collegio degli Educatori e il Gruppo di lavoro pag. 9
Art. 15 - L'Assemblea dei genitori pag. 9

Titolo IV – Personale scolastico

- Art. 16 - Il Personale delle scuole dell'infanzia pag. 9
Art. 17 - Il Collettivo del personale docente pag. 10
Art. 18 - Le/gli Assistenti socio - educativi e le/i Collaboratori servizi educativi pag. 11
Art. 19 - Il Coordinamento Tecnico – Pedagogico pag. 11

Titolo V – Formazione e aggiornamento

- Art. 20 - La formazione pag. 11
Art. 21 - La promozione della qualità pag. 12

Titolo VI – Norma finale

- Art. 22 - Norma finale pag. 12

Regolamento delle Scuole Comunali dell'Infanzia Paritarie

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - L'identità delle scuole dell'infanzia e diritti dei bambini e delle bambine

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di funzionamento delle Scuole comunali dell'Infanzia paritarie, conseguentemente al riconoscimento della parità scolastica ottenuta per la prima volta dal Comune di Alessandria nell'anno scolastico 2008/2009, ai sensi della Legge n. 62/2000 e s.m.i.
2. Le scuole dell'infanzia per i bambini e le bambine da 3 a 6 anni sono servizi formativi di interesse pubblico, che ispirano la propria funzione e i principi educativi alla Costituzione della Repubblica Italiana e alla Convenzione Internazionale sui diritti per l'Infanzia (New York 1989) in sintonia con i principi dello Statuto Comunale, che sanciscono la centralità della persona umana e della libertà di scelta educativa delle famiglie.
3. I Servizi ai bambini ed alle bambine di 0/6 anni sono luoghi di educazione, di attenzione e cura, di sostegno alla genitorialità, di diffusione della cultura dell'infanzia.
4. Si promuovono l'educazione alla pace, i diritti dei bambini e delle bambine, la valorizzazione delle diversità, la partecipazione e il confronto, l'incontro fra culture.
5. Si realizza una pedagogia della relazione e dell'ascolto volta ad accogliere il bambino e la bambina e la sua famiglia, a riconoscere i bisogni di ciascun minore, ad attivare momenti di scambio e confronto con i genitori, a creare un ambiente sereno dove i bambini e le bambine trovino legami affettivi con i compagni e con gli adulti.
6. Si propongono esperienze educative che favoriscano la curiosità, l'esplorazione, l'attitudine a fare domande, a riconoscere il punto di vista dell'altro.
7. Attraverso il perseguimento di tali finalità, la scuola dell'infanzia opera attivamente per prevenire ogni forma di discriminazione legata a differenze di orientamento culturale e religioso e di condizione sociale o di genere. Tale attenzione si estende alla realizzazione di procedure di scelta da parte delle famiglie relativamente alla facoltà (di cui alla Legge 25 marzo 1985, n.121) di potersi avvalere o non avvalere dell'insegnamento della religione cattolica tali da non indurre condizioni di discriminazione.
8. Non può essere somministrato nessun farmaco in comunità, fatto salvo la sussistenza di una situazione di emergenza. Nel caso di interventi finalizzati all'assistenza dei/delle bambini/e con patologie certificate, si fa riferimento alla normativa specifica vigente del Ministero della Salute.
9. Nel presente regolamento, per famiglia si intende il nucleo presso cui la bambina o il bambino dimora e ha la residenza ai fini anagrafici, e in caso di affidamento condiviso della bambina o del bambino la famiglia bi genitoriale, vale a dire il nucleo di ambedue i genitori a condizione che la bambina o il bambino risulti ai fini anagrafici presso uno di loro o in residenza autonoma ove i genitori si alternino.
10. Le previsioni del presente regolamento relative alla residenza della/del bambina/o e delle famiglie si intendono riferite anche nel caso di affidamento condiviso ad almeno un genitore residente.

Art. 2 - Il Sistema Formativo Integrato

1. L'Amministrazione Comunale persegue un raccordo istituzionale e di collaborazione operativa fra le scuole per l'infanzia comunali, statali e autonome per la realizzazione di un sistema formativo integrato per la prima infanzia.
2. La scuola comunale dell'Infanzia persegue la realizzazione di percorsi formativi per i bambini, in una prospettiva di continuità con le esperienze familiari, l'ambiente sociale circostante, il nido d'infanzia e la scuola elementare.
3. I nidi e le scuole dell'infanzia, in quanto parte attiva e dialogante della vita civile della città, sono costantemente impegnati a proporsi e a ricercare un solidale rapporto con il territorio, a integrare e collaborare con il sistema delle offerte formative, culturali, educative, economiche cittadine, gestite da soggetti pubblici e privati.
4. In sintonia con la legislazione nazionale e regionale, potranno essere attivate nuove tipologie di servizio, per dare risposta a nuovi e particolari bisogni delle famiglie, anche sotto l'aspetto sociale e aggregativo.

Art. 3 - Gli indirizzi di programmazione

1. Il Consiglio Comunale, nei documenti di programmazione economico finanziaria, nell'ambito dei principi e delle finalità a favore dell'infanzia, definisce gli indirizzi per istituire/ampliare/ridimensionare il Servizio delle scuole comunali dell'infanzia, tenendo conto delle eventuali liste di attesa, della rete degli altri servizi integrativi, delle risorse, delle priorità emerse dalle diverse realtà territoriali e delle proposte degli organi di partecipazione eventualmente previsti dallo Statuto Comunale.

TITOLO II

PRINCIPI ORGANIZZATIVI

Art. 4 - I destinatari

1. Possono frequentare la scuola dell'infanzia le bambine e i bambini da 3 a 6 anni, che abbiano compiuto il terzo anno di età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
2. Le scuole dell'infanzia comunali accolgono le bambine e i bambini per i quali viene presentata domanda, con il seguente ordine di priorità:
 - 1) famiglie residenti ad Alessandria (se residente la bambina o il bambino ed almeno un genitore);
 - 2) famiglie non residenti ad Alessandria, in cui almeno un genitore presti attività lavorativa in città;
 - 3) altre famiglie non residenti;
 - 4) bambina/o affidati tramite provvedimento formalizzato, non di fatto (affido giudiziale o consensuale) in base artt. 31 e 34 del TUI Circolare Ministero dell'interno del 13.11.2000.

Art. 5 - Le iscrizioni

1. Annualmente, in relazione a quanto stabilito dal Ministero per le scuole dello Stato, la/il Dirigente della struttura competente, sulla base di apposita direttiva di Giunta che rappresenta altresì l'indirizzo per il soggetto gestore, stabilisce le modalità ed il termine di presentazione delle domande, nonché le date di pubblicazione delle graduatorie provvisorie e definitive.

2. La domanda di iscrizione deve essere presentata su apposito modulo, presso la sede del soggetto gestore. Nella domanda si potrà indicare una scuola comunale dell'infanzia di competenza, cioè la più vicina in base alla residenza, ovvero un'altra scuola comunale dell'infanzia presente nel Comune.

3. Le eventuali domande presentate oltre i termini stabiliti, non saranno inserite nella graduatoria, ma in un elenco redatto in base all'ordine di arrivo delle medesime, che potrà essere utilizzato solo in caso di esaurimento della graduatoria.

Art. 6 - I criteri di ammissione e le graduatorie

1. Le bambine e i bambini vengono ammessi a ciascuna scuola dell'infanzia in base ai seguenti criteri:

CRITERI DI ACCESSO	PUNTI
bambine e bambini residenti nel Comune di Alessandria con disabilità debitamente certificata dai Servizi competenti dell'A.S.L.-AL (Legge n. 104/92), fino alla copertura dei posti disponibili (n.1 per sezione)	di diritto
bambine e bambini che, già frequentanti la scuola comunale dell'infanzia, confermano la frequenza per l'anno successivo	di diritto
bambine e bambini residenti nel Comune che, già frequentanti i nidi d'infanzia comunali, chiedono il passaggio alla scuola comunale dell'infanzia	di diritto
bambina/o affidati tramite provvedimento formalizzato, non di fatto (affido giudiziale o consensuale).	di diritto
bambine e bambini residenti nel territorio di competenza del plesso della scuola comunale dell'infanzia	12
bambine e bambini residenti fuori dal territorio di competenza del plesso della scuola comunale dell'infanzia, ma nel territorio comunale	6
bambine e bambini non residenti nel Comune di Alessandria cui almeno un genitore presti attività lavorativa in città	1
bambine e bambini non residenti nel Comune di Alessandria	0
presenza di fratelli o sorelle già frequentanti una scuola comunale dell'infanzia e per i quali è stata presentata domanda di riconferma	10
entrambi i genitori lavoratori (precari, dipendenti, parasubordinati, autonomi), o studenti in regola con gli esami, o disoccupati che percepiscono l'indennità ordinaria di disoccupazione	34
un solo genitore lavoratore (precario, dipendente, parasubordinato, autonomo), o studente in regola con gli esami, o disoccupato che percepisce l'indennità ordinaria di disoccupazione	17
famiglie mono-parentali: - bambina/o riconosciuta/o da un solo genitore - bambina/o orfana/o di un genitore	36

- unico genitore esercente la responsabilità genitoriale - presenza di provvedimento di cui all'art. 333 del Codice Civile o di dichiarazione e/o accertamento da parte dell'Autorità Giudiziaria o dei Servizi Sociali circa la mancata assistenza e/o l'abbandono del minore di un genitore in termini di rapporti economici ed affettivi, se del caso, supportati da idonea documentazione	
-tutti i casi non compresi al precedente punto in cui i genitori non risultino convivere tra di loro	2
bambine e bambini il cui nucleo familiare presenti una situazione socio/ambientale, segnalata e documentata dai Servizi Sociali, tale da essere di serio pregiudizio per un sano sviluppo psico-fisico del minore stesso	da 1 a 10, stabiliti in sinergia con i Servizi Sociali
presenza sullo Stato di famiglia di altre/i bambine e bambini	1
presenza nella famiglia di bambine e bambini e/o adulti con disabilità	1
attesa di fratello/sorella comprovata da idonea documentazione	1
domanda presente in lista di attesa nella graduatoria dell'anno precedente	1

2. A parità di punteggio viene data priorità al richiedente secondo il seguente ordine:

- la maggiore età del minore;
- reddito ISEE inferiore, riferito alle prestazioni agevolate rivolte ai minorenni come previsto dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e s.m.i..

3. Potranno essere inoltre ammessi bambine e bambini residenti che versino in situazioni di comprovato disagio familiare di eccezionale gravità indipendentemente dalla loro iscrizione o meno nelle liste di attesa, a prescindere dalla attribuzione dei punteggi di cui al presente articolo.

Art. 7 - La pubblicazione delle graduatorie e le liste di attesa

1. Le domande di iscrizione alla scuola dell'infanzia sono istruite dagli Uffici della Direzione del soggetto gestore.

2. La valutazione di ciascuna domanda, effettuata sulla base della documentazione allegata, determina l'inserimento nella graduatoria provvisoria di ciascuna scuola dell'infanzia.

3. Il Direttore del soggetto gestore approva le graduatorie di ciascuna scuola dell'infanzia con apposita determinazione, che viene pubblicata sul sito internet del Comune e su quello del soggetto gestore.

4. Entro 10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie un genitore o colui che esercita la responsabilità genitoriale può presentare ricorso alla stessa direzione del soggetto gestore se rileva che il punteggio non è stato attribuito correttamente in base quanto dichiarato o alla documentazione prodotta entro il termine di presentazione delle domande.

5. In esito alle decisioni sui ricorsi presentati, il Direttore approva le graduatorie definitive.

6. La domanda presentata dopo il termine stabilito e prima dell'inizio delle iscrizioni per l'anno scolastico successivo è collocata in un elenco redatto in base all'ordine di arrivo delle medesime, che potrà essere utilizzato solo in caso di esaurimento della graduatoria.

7. La durata della validità delle graduatorie è stabilita con provvedimento del Direttore Direzione competente di concerto con il Direttore del soggetto gestore.
8. Le graduatorie sono pubbliche.

Art. 8 - L'assegnazione dei posti e l'accettazione

1. Nelle graduatorie definitive sono indicati i nominativi delle bambine e dei bambini ammessi.
2. Con il provvedimento indicato all'articolo 5 viene disciplinata l'ammissione al servizio delle bambine e dei bambini che compiono 3 anni dopo il 31 dicembre, nel rispetto delle norme statali ed in armonia con le linee guida dei servizi educativi della prima infanzia del Comune. In ogni caso l'ammissione anticipata è consentita solo se sono esaurite le graduatorie delle bambine e dei bambini che compiono 3 anni entro il 31 dicembre, considerando sia le domande presentate nei termini che fuori termine.
3. Entro una settimana dalla data di pubblicazione della graduatoria i genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale dei/delle bambini/e ammessi sono tenuti a comunicare al Direttore del soggetto gestore l'accettazione o la rinuncia alla scuola comunale dell'infanzia.

Art. 9 - Le assenze e la conservazione del posto

1. Nel caso la bambina o il bambino ammessa/o non si presenti alla data fissata per l'inserimento o la bambina o il bambino frequentante si assenti senza che ne sia comunicata la motivazione, il posto viene conservato al massimo per un mese. Trascorso il mese, in assenza di comunicazioni, il posto viene assegnato ad altra bambina o altro bambino.
2. Se un genitore o chi esercita la responsabilità genitoriale presenta adeguate e documentate motivazioni il Direttore può decidere la conservazione del posto fino al massimo di tre mesi, termine prorogabile solo in casi assolutamente straordinari.

Art. 10 - Il calendario scolastico e l'orario

1. Il calendario scolastico delle scuole dell'infanzia è stabilito dalla/dal Dirigente della struttura competente, in armonia con il calendario scolastico regionale, sentite le organizzazioni sindacali.
2. Nel periodo di chiusura estiva delle scuole la Città può organizzare un servizio educativo ludico/ricreativo, avvalendosi anche di soggetti terzi.
3. L'orario di apertura del servizio della scuola dell'infanzia viene stabilito dalla/dal Dirigente della struttura competente, sulla base di apposita direttiva di Giunta che rappresenta altresì l'indirizzo per il soggetto gestore.

Art. 11 - Il pasto

1. Le bambine e i bambini che frequentano la scuola dell'infanzia consumano un pasto fornito dal Comune, per il quale le famiglie contribuiscono secondo il regime tariffario stabilito.
2. Il pasto fa parte della progettazione educativa e didattica della scuola, risponde ai criteri nutrizionali previsti per una sana alimentazione e contribuisce a sviluppare una corretta cultura alimentare nel rispetto dei cicli stagionali, del piacere della tavola e della convivialità.
3. I menù (estivo e invernale) sono pubblicati sul sito internet del fornitore e su quello del soggetto gestore.

Art. 12 - La contribuzione delle famiglie ai costi dei servizi educativi

1. La contribuzione delle famiglie alle spese di gestione dei servizi educativi è regolata da un sistema di criteri che fanno riferimento ai principi di: definizione delle rette in rapporto ai costi del servizio; differenziazione e progressività delle stesse in ragione dell'ISEE; equità e solidarietà, con particolare attenzione alle fasce socialmente ed economicamente più deboli.
2. I criteri di contribuzione sono stabiliti dalla Giunta Comunale.

TITOLO III

ORGANI COLLEGIALI E DI PARTECIPAZIONE

Art. 13 - Il Comitato di Gestione

1. Per ogni scuola dell'infanzia è istituito un Comitato di Gestione con il compito di:
 - potenziare e coordinare i rapporti con le famiglie;
 - collaborare alla realizzazione dei programmi educativi;
 - promuovere incontri su temi specifici;
 - proporre ed organizzare iniziative atte a promuovere la partecipazione dei genitori alla vita della Scuola dell'Infanzia e la sensibilizzazione delle famiglie ai problemi educativi;
 - assumere tutte le iniziative che si rivelino idonee ad un ampliamento degli orizzonti educativi della scuola dell'infanzia, anche in collaborazione con gli organi di partecipazione eventualmente previsti dallo Statuto Comunale.
2. Il Comitato di Gestione è così composto:
 - nelle scuole dell'infanzia a più sezioni: un Educatore per sezione, un genitore per sezione, un Assistente/Collaboratore servizi educativi, un rappresentante dell'organo di partecipazione eventualmente previsto dallo Statuto Comunale;
 - nelle scuole dell'infanzia a sezione unica: due Educatori, due genitori, un Assistente/Collaboratore servizi educativi, un rappresentante dell'organo di partecipazione eventualmente previsto dallo Statuto Comunale.
3. Gli organi di partecipazione eventualmente previsti dallo Statuto Comunale sono tenuti a comunicare al Direttore del soggetto gestore il nominativo del loro rappresentante entro il 31 ottobre di ogni anno.
4. Gli Educatori e gli Assistenti/Collaboratori servizi educativi nominano i loro rappresentanti nel corso di apposita riunione di tutto il Personale scolastico in servizio presso ciascuna scuola dell'infanzia.
5. L'elezione dei rappresentanti dei genitori deve avvenire entro il 31 ottobre di ogni anno, mediante convocazione di apposita assemblea dei genitori.
6. L'elezione avviene con votazione segreta, su una o più liste di candidati, presentate dai genitori all'interno di ciascuna scuola dell'infanzia.
7. I genitori eleggono i loro rappresentanti, esprimendo un voto di preferenza.
8. Non può essere eletto in rappresentanza dei genitori il Personale scolastico, né i rispettivi coniugi o conviventi, in servizio presso la scuola dell'infanzia medesima.
9. Il Comitato di Gestione dura in carica un anno e si riunisce almeno due volte l'anno e, comunque, ogni qualvolta lo si ritenga opportuno con richiesta di almeno il 50% dei genitori.
10. Alle riunioni del Comitato di Gestione partecipa uno "Specialista socio-educativo".

11. Il Comitato di Gestione viene convocato dal Presidente, che è eletto tra i genitori del Comitato, a maggioranza assoluta.
12. Le funzioni di componente il Comitato sono gratuite.

Art. 14 - Il Collegio degli Educatori e il Gruppo di lavoro

1. In ogni scuola dell'infanzia è costituito il Collegio degli Educatori, composto da tutti gli Educatori, che si riunisce periodicamente e si occupa della programmazione didattica, delle strategie di verifica e degli strumenti di valutazione, degli esiti educativi, individua i criteri di organizzazione interna della scuola dell'infanzia, propone tematiche relative alla formazione e all'aggiornamento, rileva le esigenze di attrezzature e materiale ludico-didattico, necessario per l'attività.
2. Tutto il Personale scolastico assegnato a ciascuna struttura, costituisce il "Gruppo di lavoro", che si riunisce periodicamente in base alle esigenze.
3. Le attività si fondano sul lavoro collegiale del Gruppo di lavoro, nel rispetto delle diverse professionalità e delle responsabilità individuali.
4. Uno "Specialista socio-educativo" può presenziare, coordinare e convocare dette riunioni.

Art. 15 - L'Assemblea dei genitori

1. L'assemblea dei genitori è composta da tutti i genitori dei bambine e bambini ammessi.
2. Viene convocata almeno due volte l'anno, quale momento di conoscenza e di confronto sull'attività educativa e per rilevare eventuali proposte finalizzate al miglioramento del benessere di bambine e bambini, da inoltrare al Comitato di Gestione, e più precisamente:
 - all'inizio dell'anno scolastico, per la presentazione da parte degli Educatori del programma e l'illustrazione dell'organizzazione interna della scuola dell'infanzia e dell'organizzazione complessiva del Servizio;
 - alla fine dell'anno scolastico, per il consuntivo e la verifica delle attività svolte e per l'elaborazione di proposte per l'anno successivo.
3. Alle assemblee dei genitori partecipa tutto il personale scolastico e uno "Specialista socio-educativo".
4. L'assemblea è convocata ed è presieduta dal Presidente del Comitato di Gestione.
5. L'assemblea può inoltre essere convocata:
 - su richiesta del personale educativo;
 - su richiesta di almeno 1/3 dei genitori.
6. Possono essere convocate anche assemblee di singole sezioni su problematiche specifiche.

TITOLO IV PERSONALE SCOLASTICO

Art. 16 - Il personale delle scuole dell'infanzia

1. A ciascuna scuola comunale dell'infanzia è assegnato personale docente e ausiliario, nella misura prevista dalle disposizioni vigenti in materia e, comunque, tale da assicurare il regolare funzionamento del servizio.
2. Il personale deve possedere i requisiti richiesti per le funzioni ad esso attribuite e svolge, per quanto di rispettiva competenza, attività pedagogico - didattica, assistenza igienico - sanitaria,

mansioni relative alla somministrazione dei pasti, alla manutenzione degli effetti personali e guardaroba ed al riordino e pulizia dei locali.

3. Il personale docente delle scuole dell'infanzia elabora la progettazione educativa comprendente: obiettivi, metodologie, verifiche, valutazione e documentazione delle attività. Il progetto educativo viene attuato in collaborazione con gli Specialisti Socio-educativi.

4. Il principio della collegialità e della collaborazione nel raggiungimento degli obiettivi condivisi tra gli operatori costituisce il fondamento dell'organizzazione del servizio; pertanto tutto il personale della scuola dell'infanzia è tenuto ad affrontare i problemi dell'istituzione in cui opera, unitamente agli organismi di gestione sociale e agli organismi tecnico-pedagogici del soggetto gestore.

5. L'insegnante di sostegno e/o l'assistente educativa, eventualmente presente, partecipa alla programmazione dell'attività educativa ed attua specifici interventi volti a favorire l'integrazione del bambino/a in difficoltà.

Art. 17 - Il Collettivo del personale docente

1. Il Collettivo del personale docente costituisce un fondamentale momento di riflessione e di proposizione sulla programmazione educativa e sugli aspetti organizzativi del servizio.

2. La professionalità educativa si esprime in competenze relative a:

- gestione dei processi comunicativi e relazionali;
- progettazione, programmazione, realizzazione di attività educative e didattiche tese a valorizzare le diversità individuali;
- attivazione di modalità organizzative flessibili;
- organizzazione delle condizioni (predisposizione degli ambienti e utilizzo delle risorse materiali), nonché di tecniche appropriate per garantire l'integrazione dei bambini portatori di deficit o di svantaggi socio-culturali;
- promozione delle continuità educative nei momenti di passaggio tra i diversi contesti educativi (nido – scuola elementare).

3. Le competenze in rapporto ai bambini si definiscono come:

- disponibilità ad accoglierli, osservarli, conoscerli e comprenderli;
- capacità di cogliere, interpretare e moltiplicare le motivazioni e le attività infantili orientandole alla promozione dello sviluppo e dell'apprendimento;
- capacità di animare e gestire attività di gioco con i bambini in situazioni di piccolo e grande gruppo;
- abilità di gestire le relazioni e le comunicazioni fra i bambini in situazioni di piccolo e grande gruppo.

4. All'interno dei contesti educativi, le competenze professionali si esprimono come:

- capacità di organizzare i tempi e gli spazi scolastici secondo le finalità educative programmate;
- possibilità di coinvolgere attivamente i bambini nell'attività e nei giochi propri dell'età necessarie per la costruzione dell'identità del bambino.

5. Le competenze professionali rispetto ai genitori si esprimono come:

- riconoscimento dei modelli educativi familiari;
- capacità di confrontare ed integrare i modelli familiari con quelli scolastici e personali di ciascun insegnante;
- collaborazione all'attività degli organismi di partecipazione.

Art. 18 - Le/gli assistenti socio-educativi e le/i collaboratori servizi educativi

1. Sono addetti alle specifiche mansioni inerenti la qualifica funzionale posseduta. In particolare compete loro mantenere le condizioni funzionali e igieniche degli spazi interni ed esterni, delle attrezzature e dei materiali anche con lo svolgimento di semplici lavori di manutenzione e con l'ausilio di mezzi meccanici, collaborare con le educatrici e le insegnanti nell'attività quotidiana dei/delle bambini/e, partecipare attivamente alla elaborazione e discussione della progettazione educativa, relativamente al loro ruolo e alle loro mansioni.

2. È bene riconfermare che tale personale ha una importante funzione nei rapporti con i/le bambini/e, che va ricondotta all'immagine e allo stile di ciascun servizio, e deve essere ricompresa nel progetto educativo globale.

Art. 19 - Il Coordinamento Tecnico - Pedagogico

1. Il soggetto gestore garantisce, nel quadro della sua struttura organizzativa, le funzioni di direzione e coordinamento dei servizi educativi comunali per la prima e seconda infanzia, per tutte le competenze ricondotte dal presente regolamento.

2. Tali funzioni comprendono lo svolgimento delle seguenti specifiche attività:

- Elaborazione, attuazione e verifica del progetto educativo dei servizi;
- Indirizzo, sostegno tecnico e supervisione al lavoro degli operatori;
- Promozione, organizzazione e conduzione delle attività di formazione permanente e aggiornamento;
- Promozione dell'integrazione fra servizi educativi per la prima infanzia e altri servizi educativi, sociali e sanitari;
- Promozione e monitoraggio della qualità;
- Sviluppo della cultura dell'infanzia all'interno della comunità locale.

3. Lo sviluppo delle funzioni di cui sopra garantisce l'unitarietà, la coerenza e la continuità degli interventi, nonché la loro verifica di efficacia, anche nella direzione di ottimizzare, nell'ambito degli standard prescritti dalla normativa vigente, l'impiego razionale delle risorse.

4. Il Coordinamento Tecnico Pedagogico per le scuole comunali dell'infanzia è formato dal Coordinatore delle attività educative e didattiche e dagli Specialisti socio-educativi.

TITOLO V

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO

Art. 20 - La formazione

1. Caratteristica fondamentale dei servizi educativi è la qualificazione permanente del personale che vi opera.

2. La formazione permanente culturale e professionale del personale della scuola dell'infanzia, prevista dal C.C.N.L., è strumento indispensabile per la realizzazione delle finalità educative, della partecipazione e della continuità educativa.

3. La formazione professionale si caratterizza come processo teso alla costruzione di consapevolezza dei modi e dei significati dell'educazione, dei nodi qualificanti il progetto educativo e di competenze specifiche dei diversi ruoli professionali e della loro reciproca integrazione. La formazione permanente è un diritto-dovere del singolo operatore e del gruppo, previsto e considera-

to nell'orario di lavoro e organizzato collegialmente nei suoi contenuti, nelle sue forme e nelle modalità di partecipazione delle singole persone.

4. Si sviluppa prioritariamente nell'azione quotidiana all'interno delle istituzioni attraverso le pratiche riflessive dell'osservazione e della documentazione e trova nell'aggiornamento settimanale l'occasione privilegiata di approfondimento e condivisione.

5. La formazione professionale si sviluppa in modo sinergico tra gli aggiornamenti della singola scuola dell'infanzia o nido, il piano di formazione del sistema dei servizi educativi, le occasioni formative e culturali cittadine, nazionali e internazionali.

6. Pertanto il soggetto gestore promuove annualmente attività di formazione - aggiornamento e auto-formazione, con la collaborazione di esperti del settore, al fine di migliorare la professionalità, arricchire le conoscenze, facilitare un'elaborazione attiva, offrire nuove metodologie di progettazione e osservazione e migliorare le capacità relazionali di tutto il personale.

Art. 21 - La promozione della qualità

1. Il Comune dispone, negli ambiti di propria competenza, iniziative svolte a promuovere la qualificazione complessiva del sistema integrato dei servizi educativi per la prima e seconda infanzia.

2. A tale scopo il soggetto gestore:

- organizza un tavolo di lavoro composto da tutti i soggetti e gli operatori del sistema comunale 0 – 6 al fine di elaborare un piano di formazione condiviso;
- gestisce un centro di documentazione e ricerca, costituito presso l'Asilo nido "Arcobaleno", rivolto a tutti i soggetti del sistema integrato allo scopo di promuovere lo scambio delle esperienze, documentare e validare le "buone pratiche educative", potenziare e migliorare la qualità dei servizi, diffondere ed elaborare una cultura dell'infanzia, sostenere le famiglie nell'attività educativa e di cura dei figli, promuovere attività di formazione ed autoformazione condivisa rivolta a tutti gli operatori impegnati nei servizi del sistema integrato, sperimentare e utilizzare sistemi di valutazione della qualità.

TITOLO VI NORMA FINALE

Art. 22 - Norma finale

1. 1. Il presente regolamento potrà essere modificato ed integrato con atto della Giunta Comunale, qualora si tratti di mero adeguamento a norme nazionali e regionali sopravvenute.